

## Nota di approfondimento

### Incentivi per le comunità energetiche rinnovabili

#### Regole operative del GSE

Con la pubblicazione delle Regole operative a cura del GSE, viene definita nel dettaglio la disciplina dell'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di **autoconsumo diffuso** e di **Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)**.

Con queste due formule, si intende un modello virtuoso di produzione e condivisione dell'energia rinnovabile a livello territoriale, all'interno di specifiche configurazioni di autoconsumo. La condivisione avviene tra i diversi soggetti produttori e consumatori, grazie alla rete nazionale di distribuzione, con il requisito che i punti di connessione siano **sottesi alla stessa cabina elettrica primaria**.

Ai fini dell'accesso ai nuovi incentivi, si distinguono tre configurazioni:

- **gruppo di autoconsumatori** di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, ovvero un insieme di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori di un contratto di diritto privato), e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione. Di tale configurazione l'esempio tipico è il gruppo costituito in un **condominio**, per il quale i rapporti relativi agli incentivi per l'autoconsumo possono essere regolati anche attraverso un verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini.
- **Comunità Energetica Rinnovabile**, ovvero un soggetto giuridico con almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione. La differenza rispetto al caso precedente è rappresentata dalla **costituzione di un soggetto giuridico autonomo** (associazione, ente del terzo settore, cooperativa, etc.), il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

- **autoconsumatore a distanza**, ovvero una configurazione con almeno due punti di connessione di cui uno che alimenti un'utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione. Requisito fondamentale in questo caso è la presenza di **un solo cliente finale**, quindi tutti i punti di connessione in prelievo dovranno essere nella titolarità di tale soggetto che dovrà, inoltre, avere la piena disponibilità delle aree ove sono ubicati gli impianti di produzione.

Per quanto riguarda i nuovi incentivi, le suddette configurazioni, in presenza dei requisiti dettagliati dal decreto CACER e dalle Regole operative, accedono sia a una **tariffa incentivante**, compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh in funzione della potenza dell'impianto e del valore di mercato dell'energia, sia al **contributo per la valorizzazione** dell'energia elettrica autoconsumata, individuato da ARERA.

Per le sole configurazioni di gruppo di autoconsumatori e di CER – con esclusione quindi dell'autoconsumatore a distanza – è inoltre previsto, con una parziale cumulabilità con la tariffa incentivante, un **contributo PNRR**, nel caso in cui il gruppo o la CER sia ubicato in un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto, nei limiti delle spese ammissibili e di costi di investimento massimi.

Per qualsiasi tipologia di incentivo di cui sopra, il requisito dimensionale dell'impianto o dell'intervento di potenziamento è la **potenza massima nominale pari a 1 MW**.

Si illustrano di seguito alcuni dei principali contenuti delle Regole operative.

### **Tariffa incentivante e contributo di valorizzazione (parte II delle Regole)**

Viene definito **Referente** il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata, tramite apposito mandato, la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. E' responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici.

Non è consentito, tra gli altri casi, l'accesso agli incentivi alle imprese in difficoltà, ai sensi degli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà", o per le quali ricorra una causa di esclusione di cui articoli da 94 a 98 del Codice dei contratti pubblici.

Si evidenzia che anche i **sistemi di accumulo** e le **infrastrutture di ricarica** delle auto elettriche possono rientrare nelle configurazioni ammesse ai benefici.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici, sono ammessi alla tariffa anche gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad esempio per la fase di avviamento dei motori), ma la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile deve essere annualmente inferiore al 5%.

Gli impianti, se **fotovoltaici**, devono essere realizzati esclusivamente con **componenti di nuova costruzione**, mentre per le altre tipologie di impianto (eolico, idroelettrico, biogas, etc.) è previsto l'uso anche di componenti rigenerati.

**Le configurazioni possono prevedere anche impianti esistenti**, ovvero costruiti entro il 15 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 199/21); tuttavia, tali impianti **non accedono alla tariffa incentivante**, con riconoscimento del solo contributo di valorizzazione sull'energia immessa. Inoltre, nel caso di CER, la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione.

E' altresì importante sottolineare che gli impianti realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli **edifici di nuova costruzione** accedono agli incentivi **limitatamente alla quota eccedente** quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

La **cumulabilità della tariffa incentivante con i contributi in conto capitale** (di qualunque tipo, non solo PNRR ma anche regionali o provinciali) è ammessa nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione lineare della tariffa incentivante.

Le tariffe incentivanti **non sono cumulabili, tra l'altro, col Superbonus**. Per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo ARERA per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

Il diritto di accesso agli incentivi è altresì **incompatibile con il meccanismo dello Scambio sul Posto**.

#### **Disposizioni specifiche per i gruppi di autoconsumatori**

Ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, ovvero al meccanismo incentivante, i soggetti rientranti in un gruppo di autoconsumatori devono essere clienti finali e/o produttori,

**titolari di punti di connessione ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio.** Nel caso di imprese private, la partecipazione alla configurazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale (il codice ATECO prevalente dell'autoconsumatore deve cioè essere diverso da 35.11.00 e 35.14.00).

Tra i clienti finali della configurazione può figurare anche il condominio stesso.

La definizione di condominio, ai fini della disciplina in oggetto, è un edificio avente almeno due unità immobiliari di proprietà, in via esclusiva, di almeno due soggetti diversi tra loro, che sono anche comproprietari delle parti comuni. Per questo motivo, nel caso di edifici che costituiscono **centri commerciali** si applicano generalmente le norme sul condominio.

Viene sottolineato che il perfezionamento dell'accordo, tramite contratto di diritto privato, tra i soggetti del gruppo deve avvenire **prima della richiesta di accesso** al servizio per l'autoconsumo diffuso.

#### **Disposizioni specifiche per le CER**

Ai fini dell'accesso al meccanismo, i soggetti facenti parte di una CER devono essere clienti finali e/o produttori, soci o membri di un **medesimo soggetto giuridico** (la comunità). **Non possono fare parte di una CER le grandi imprese**, ma possono accedervi solo le PMI, insieme ovviamente con gli altri soggetti, tra cui le persone fisiche, le associazioni, le amministrazioni comunali, gli enti di diritto pubblico a vario titolo, etc..

Per **piccole imprese** si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Per **medie imprese** si intendono le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Lo **Statuto o l'atto costitutivo** della CER regolarmente costituita deve possedere determinati elementi essenziali, dettagliati al paragrafo 1.2.2.2 delle Regole, tra cui un oggetto sociale prevalente consistente nel fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri, e il carattere di autonomia e partecipazione aperta e volontaria.

La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e per essi è possibile in ogni momento uscire dalla configurazione.

### **Configurazioni che accedono al solo contributo di valorizzazione**

Le Regole trattano anche i casi di configurazioni che non accedono alla tariffa incentivante, ma solo al contributo di valorizzazione. Tali configurazioni sono:

- **gruppo di clienti attivi** che agiscono collettivamente;
- **comunità energetica dei cittadini (CEC);**
- **cliente attivo a distanza** che utilizza la rete di distribuzione.

La differenza di tali casistiche con le configurazioni di autoconsumo diffuso, riportate all'inizio, che accedono anche alla tariffa incentivante consiste nel fatto che **non sono previsti vincoli o requisiti** in relazione alla fonte di energia, alla data di entrata in esercizio o alla potenza.

### **Procedura per l'accesso alla tariffa incentivante**

L'invio della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso deve essere effettuato dal Referente, esclusivamente **per via telematica**, accedendo al Portale informatico del GSE tramite l'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), poi adoperando l'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC" e seguendo le istruzioni.

La presentazione della richiesta presuppone la corretta **registrazione sul portale GAUDÌ** degli impianti di produzione, dei sistemi di accumulo e dei relativi produttori e il conseguente rilascio del codice CENSIMP. Prima dell'invio della richiesta occorre verificare e nel caso aggiornare i dati presenti sul sistema GAUDÌ tramite Terna e le imprese distributrici.

Le Regole operative contengono, nell'allegato 2, una serie di **modelli per presentare l'istanza di accesso agli incentivi**, mentre l'elenco dei documenti da allegare è riportato nell'allegato 3.

Si segnala che il Referente può anche richiedere al GSE, su base volontaria e senza che ciò costituisca condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio, una **verifica preliminare di ammissibilità** al servizio per l'autoconsumo diffuso. In tale caso, dovrà corrispondere un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria, secondo modalità definite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

A seguito della presentazione della domanda, il GSE avvia l'istruttoria di valutazione, che avviene tramite esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata. A valle di questa fase, in caso di accoglimento il GSE provvederà alla **sottoscrizione del Contratto**, il cui schema è riportato nell'Allegato 5.

**Il periodo di incentivazione ha una durata pari a 20 anni.** I contributi economici spettanti sono costituiti, come già detto, da una **tariffa incentivante** e da un **contributo di valorizzazione**.

Essi sono corrisposti attraverso l'erogazione in corso d'anno di un **acconto** mensile, determinato sulla base di una stima dell'energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante, e il riconoscimento, a partire dall'anno successivo a quello di riferimento, del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete, a titolo di **conguaglio**. Le Regole stabiliscono le modalità di definizione sia degli acconti che dei conguagli.

In aggiunta al meccanismo incentivante di cui sopra, può essere richiesto il **ritiro dedicato** dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ovvero la cessione della stessa al GSE col conseguente ricavo che se ne ottiene.

### **Contributo PNRR (parte III delle Regole)**

Si tratta di un contributo in conto capitale riservato ai gruppi di autoconsumatori e alle CER – con esclusione quindi degli autoconsumatori a distanza - ubicati in **Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti** (faranno fede i dati Istat alla data di invio della richiesta).

Tali configurazioni devono essere già costituite (tramite contratto privato, statuto, etc. a seconda dei casi) prima dell'invio della richiesta di accesso al contributo, ma **l'avvio dei lavori di realizzazione deve essere successivo a tale invio**.

Inoltre, l'impianto o il potenziamento devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026.

Il **Soggetto beneficiario** del contributo deve essere il soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione dell'impianto o del potenziamento di impianto. Tutte le spese devono essere

**sostenute successivamente all'avvio dei lavori**, e comprovate con fatture elettroniche e pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Le spese ammissibili e i relativi limiti del costo di investimento massimo di riferimento sono riportate nell'Appendice E alle Regole.

Come la tariffa incentivante, **il contributo PNRR non è cumulabile, tra l'altro, col Superbonus.**

### **Procedura per l'accesso al contributo PNRR**

L'invio della richiesta di accesso al contributo PNRR deve essere effettuato dal Soggetto beneficiario, esclusivamente **per via telematica**, accedendo al Portale informatico del GSE tramite l'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), poi adoperando l'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC" e seguendo le istruzioni.

**Lo sportello sarà aperto con comunicazione tramite avviso pubblico**, e sarà chiuso il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili (2.200.000.000 di euro).

Anche in questo caso, come per la tariffa incentivante, **modelli e documentazione** sono riportati rispettivamente negli Allegati 2 e 3.

Entro 30 giorni dall'avvio dei lavori, i Soggetti beneficiari devono comunicare attraverso lo stesso Portale informatico, secondo modalità che verranno rese note dal GSE, la data dell'avvenuto avvio dei lavori. Seguirà la fase di istruttoria e valutazione, e in caso positivo sarà emanato il **decreto di concessione del contributo**.

**Il contributo viene riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile**, entro i massimali di spesa indicati nell'Appendice E. Esso può essere richiesto in diverse modalità, a seconda della potenza dell'impianto.

In generale, in tutti i casi è possibile chiedere un'**anticipazione fino al 10%** del valore del contributo massimo erogabile, ma per gli impianti di maggiori dimensioni (tra 200 kW e 1 MW) è altresì possibile richiedere, in alternativa alle altre opzioni tra cui l'anticipazione, un'**erogazione intermedia pari al 40%** del contributo massimo erogabile, con il residuo a saldo. Per questa opzione, il Soggetto beneficiario deve aver sostenuto il 40% delle spese ammissibili e comunicato la data di avvio del progetto.